



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 434 di data 09/09/2026

OGGETTO:	ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ARTICOLO 90, COMMA 1 LETTERA D) DELLA L.P. 15/2015. ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PRESENTATA CON PROT.N. 26173 DI DATA 01/09/2026 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
-----------------	--

Relazione.

In data 27/09/2025 con prot.n. 28617, i proprietari della p.ed. 710 c.c. Romarzollo hanno presentato richiesta di permesso di costruire per i lavori di riqualificazione con ampliamento di un edificio residenziale sito in via Carducci, con ricavo di n. 3 nuove unità abitative, di cui n. 2 da destinare a residenza ordinaria vincolata.

Con successiva richiesta prot.n. 26173 di data 01/09/2026, a seguito di presentazione di nuova divisione materiale, i proprietari della neo p.m. 7 della p.ed. 710 c.c. Romarzollo hanno presentato istanza di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione dovuto per l'intervento di loro esclusiva proprietà. Gli interessati si sono impegnati a trasferire la residenza nelle unità abitative derivanti dai lavori di cui sopra (individuate quali "unità abitativa n. 3" ed "unità abitativa n. 5" sul progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire), entro un anno dalla fine lavori ed a mantenerla per i successivi dieci anni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 90 comma 1 lettera d), della L.P. 15/2015, il contributo di costruzione non è dovuto *"per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969"*.

Si pone pertanto la necessità, come peraltro previsto dai dettati normativi e regolamentari vigenti, di subordinare l'applicazione dell'esenzione di cui sopra al soddisfacimento di specifici requisiti e alla stipula di una convenzione.

In particolare, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sopra espressa devono sussistere i seguenti requisiti:

- l'unità abitativa deve risultare di proprietà dei richiedenti;
- i richiedenti devono stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori e mantenerla per i successivi dieci anni;
- i richiedenti non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio "idoneo alle esigenze familiari" ubicato nel territorio provinciale; tale requisito si estende anche al coniuge;
- i richiedenti devono obbligarsi a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per il periodo di dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

I requisiti soggettivi e oggettivi richiesti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della convenzione.

Quanto sopra espresso è stato formalizzato nell'ambito di uno schema convenzionale che costituisce formale impegno del richiedente al rispetto ai requisiti sopra richiesti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 61 di data 28/12/2022, entrato in vigore il 10/01/2023, così come specificatamente richiamato dal comma 2 dell'art. 90 dell'ordinamento urbanistico provinciale e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

IL DIRIGENTE

visti i decreti della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 e n. 33 di data 24 agosto 2026, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

DETERMINA

1. di accogliere la domanda dei proprietari della neo p.m. 7 della p.ed. 710 c.c. Romarzollo per l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la parte di edificio in proprietà esclusiva di ciascuno, ai sensi dell'articolo 90 comma 1 lettera d) della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;
2. di subordinare l'esenzione prevista al precedente punto del presente dispositivo alla stipula della convenzione all'uopo predisposta, costituita da n. 6 articoli ed allegata quale schema al presente provvedimento amministrativo dirigenziale quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che l'esenzione concessa a ciascuno è dettagliatamente calcolata ed indicata nello schema stesso;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che sul presente provvedimento non viene espresso visto di regolarità contabile in quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto è immediatamente esecutivo;
4. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dalla Legge 50/2026 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Carmelo Capizzi / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica - Pede Giorgio

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
